



Comune di Marostica Prot.0009446-19/04/2022-c\_e970-PG-0047-00060002-A 0009-0031-0036

Oggetto: Articoli 11 bis e 18, comma 5 bis della legge regionale n. 11/2004. Articolo 13, comma 14 della legge regionale n. 14/2017. **Comunicazioni in ordine ad adempimenti e scadenze.**

A tutti i Comuni del Veneto

e, p.c. Assessore al Territorio, Cultura, Sicurezza,  
Flussi migratori, Caccia e pesca

Provincia di Padova

Provincia di Treviso

Provincia di Rovigo

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

Provincia di Belluno

Città Metropolitana di Venezia

Considerata la rilevanza delle norme citate in oggetto e le conseguenze in caso di loro mancata applicazione, si ritiene opportuno rammentare agli Enti in indirizzo adempimenti e scadenze da esse discendenti.

Com'è noto, l'articolo 11 bis della legge regionale n. 11/2004 – introdotto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 14/2017 - impone ai comuni di trasmettere alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto in occasione della formazione del Piano degli Interventi, così come di ogni sua variante, ai fini del monitoraggio e dello svolgimento delle attività che competono all'osservatorio della pianificazione urbanistica e territoriale. L'articolo 18 comma 5 bis, a sua volta, dispone che la trasmissione del quadro conoscitivo e del relativo aggiornamento costituisce una condizione per la pubblicazione del piano.

Poiché, ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo 18, il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune, ne deriva che la trasmissione del

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio

**Direzione Pianificazione Territoriale**

Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

**PEC:** [pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it)



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

quadro conoscitivo rappresenta adempimento necessario per la stessa efficacia del Piano degli Interventi.

Tale circostanza, peraltro, era stata tempestivamente segnalata a Codesti Comuni con nota a firma dell'Assessore regionale Cristiano Corazzari in data 20 settembre 2017 (prot. n. 393050).

Si rammenta che le specifiche tecniche per la compilazione del quadro conoscitivo e le modalità per l'invio alla Giunta regionale, già indicate nella nota di questa Direzione in data 1 agosto 2017, prot. 322352, sono riportate nel portale regionale.

Per quanto riguarda i Comuni ancora privi di Piano di Assetto del Territorio, si ricorda che l'articolo 13, comma 14 della legge regionale n. 14/2017 estende anche ai PRG, costituenti l'unico strumento urbanistico generale del quali tali Comuni sono dotati, la disciplina dettata dal comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11/2004. Conseguentemente, anche le previsioni contenute nei PRG relative alle aree di trasformazione o di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio, decadono decorsi cinque anni. Considerato che tale termine, ai sensi del citato articolo 13, comma 14, ha iniziato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14/2017 e cioè dal 24 giugno 2017, se ne segnala l'imminente scadenza (25 giugno 2022).

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
arch. Salvina Sist

U.O. URBANISTICA  
il Direttore dott.ssa Laura Foscolo – tel. 041 2792571  
PO Osservatorio della pianificazione territoriale  
arch. Fabio Mattiuzzo – tel. 041 2792369  
Riferimenti  
arch. Lorena Mion – tel. 041 2793962  
dott.ssa Lucia Zaltvon - tel. 041 2792624  
arch. Maria Leonardi - tel. 041 2792376

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da SIST SALVINA, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici, Demanio  
**Direzione Pianificazione Territoriale**  
Calle Priuli, Cannaregio 99 – 30121 Venezia – tel. 0412792139 – fax 0412792383

**PEC: [pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@pec.regione.veneto.it)** e-mail: [pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it](mailto:pianificazioneterritoriale@regione.veneto.it)

**Veneto****L.R. 23/04/2004, n. 11****Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.****Pubblicata nel B.U. Veneto 27 aprile 2004, n. 45.****Art. 18***Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi <sup>(39)</sup>.*

1. Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.

2. Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.

3. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna <sup>(40)</sup>.

4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.

5. Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.

5-bis. Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11-bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano <sup>(41)</sup>.

6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune <sup>(42)</sup>.

7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi si applica l'articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 30 <sup>(43)</sup>.

7-bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all'1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell'applicazione dell'IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L'omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l'immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7 <sup>(44)</sup>.

8. Le varianti al piano sono adottate e approvate con le procedure di cui al presente articolo.

9. L'approvazione del piano e delle sue varianti comporta la decadenza dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili espressamente indicate, salvo che i relativi lavori siano oggetto di convenzione urbanistica già sottoscritta ed efficace.

---

(39) Per i termini di deposito e pubblicazione e per la formulazione delle osservazioni vedi l'art. 2, comma 4, L.R. 6 giugno 2019, n. 21.

(40) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, L.R. 25 luglio 2019, n. 29, a decorrere dal 31 luglio 2019, (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1, della medesima legge).

(41) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, L.R. 6 giugno 2017, n. 14.

(42) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 9 ottobre 2009, n. 26, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 10 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso della avvenuta approvazione da effettuarsi a cura del comune.».

(43) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 2, L.R. 6 giugno 2017, n. 14. Il testo precedente era così formulato: «7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.».

(44) Comma aggiunto dall'art. 23, comma 3, L.R. 6 giugno 2017, n. 14.

**Veneto****L.R. 06/06/2017, n. 14****Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".****Pubblicata nel B.U. Veneto 9 giugno 2017, n. 56.****Art. 13 Disposizioni transitorie.****In vigore dal 24 giugno 2017**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, fino all'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a):

a) non è consentito consumo di suolo;

b) non è consentita l'introduzione nei piani territoriali ed urbanistici di nuove previsioni che comportino consumo di suolo.

2. In deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi negli ambiti inedificati nella misura del 30 per cento della capacità edificatoria complessivamente assegnata dal Piano di assetto del territorio di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 o, per i comuni che non ne sono ancora dotati, dal Piano regolatore generale e, comunque, non oltre la capacità massima assegnata.

3. I Piani degli interventi (PI) che hanno formalmente avviato la procedura di formazione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il procedimento di formazione del piano in deroga alla limitazione di cui al comma 1, lettera b).

4. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi:

a) ai titoli abilitativi edilizi, comunque denominati, aventi ad oggetto interventi comportanti consumo di suolo;

b) ai piani urbanistici attuativi, comunque denominati, la cui realizzazione comporta consumo di suolo.

5. Per i procedimenti in corso di cui al comma 4 si intendono:

a) nel caso dei titoli abilitativi edilizi, i procedimenti già avviati con la presentazione allo sportello unico della domanda di permesso di costruire ovvero delle comunicazioni o segnalazioni, comunque denominate, relative ai diversi titoli abilitativi, corredate dagli eventuali elaborati richiesti dalla vigente normativa;

b) nel caso dei piani urbanistici attuativi, i procedimenti già avviati con la presentazione al comune della proposta corredata dagli elaborati necessari ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Sono comunque fatti salvi i piani urbanistici attuativi per i quali siano già stati approvati gli ambiti di intervento.

6. Sono, altresì, fatti salvi gli accordi tra soggetti pubblici e privati, di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata deliberata dalla giunta o dal consiglio comunale la dichiarazione di interesse pubblico, nonché gli accordi di programma di cui all'articolo 7 della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente ai quali entro la medesima data la conferenza decisoria abbia già perfezionato il contenuto dell'accordo.

7. I piani di assetto del territorio (PAT) già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge possono concludere il procedimento di formazione del piano secondo le disposizioni vigenti al momento della loro adozione.

8. Qualora il provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), non sia emanato nel termine indicato, la percentuale di cui al comma 2 è incrementata di un ulteriore 20 per cento.

9. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), sono individuati con provvedimento della giunta o del consiglio comunale e sono trasmessi in Regione entro il termine previsto dal comma 5 dell'articolo 4. I comuni, in sede di adeguamento dello strumento urbanistico generale ai sensi del comma 10 confermano o rettificano detti ambiti.

10. Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento

urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.

11. Trascorsi i termini di cui al comma 10 senza che il comune abbia provveduto, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi secondo le procedure di cui all'articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

12. Fino a quando i comuni o la Regione non provvedono rispettivamente ai sensi dei commi 10 e 11, continuano ad applicarsi i commi 1, 2, 4, 5, 6 e 8, fermi restando, qualora più restrittivi, i limiti definiti dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a).

13. Per le finalità di cui agli articoli 5 e 6, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio".

14. Nei comuni non dotati di PAT si applica l'*articolo 18, commi 7 e 7-bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall'entrata in vigore della presente legge.